

# Comune di Pedemonte

(PROVINCIA DI VICENZA)

---

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 DEL 29.11.2010**

---

---

## INDICE

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Attribuzioni
- Art. 3 - Requisiti per l'elettorato attivo e passivo
- Art. 4 - Modalità di elezione
- Art. 5 - Commissione Elettorale e allestimento seggi
- Art. 6 - Nomina decadenza e sostituzioni
- Art. 7 - Sede
- Art. 8 - Durata
- Art. 9 - Risorse
- Art. 10 - Funzionamento interno delle sedute
- Art. 11 - Conferenza dei Presidenti
- Art. 12 - Competenze e rapporti con il Comune

---

## **COMITATI DI FRAZIONE**

### **Art. 1 – Principi e finalità**

1. I Comitati di Frazione sono organismi di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, privi di personalità giuridica. Sono promossi e riconosciuti dall'Amministrazione Comunale in quanto istituti che tendono al coinvolgimento della popolazione nelle scelte amministrative, ad una maggiore trasparenza, ad una migliore informazione e ad un arricchimento della comunità locale e delle istituzioni.
2. Il Comitato di Frazione, quale organismo di partecipazione popolare di cui al comma 1 art. 6 della legge 142/90, è espressione delle varie realtà della Frazione. Esso si propone come un utile strumento di collegamento tra le frazioni e l'Amministrazione Comunale. I Comitati di Frazione promuovono e coordinano iniziative culturali, sportive e ricreative per il perseguimento dei fini "generali" dell'Ente.

### **Art. 2 – Attribuzione**

1. Le attribuzioni e le competenze del Comitato di Frazione sono stabilite dallo Statuto.
2. Il Comitato di Frazione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Comunale, può esprimersi con iniziative e risoluzioni da attuare successivamente all'approvazione degli organi comunali competenti, previa istruttoria della Commissione Consiliare competente in materia.

### **Art. 3 – Requisiti per l'elettorato attivo e passivo.**

1. Possono essere eletti Componenti del Comitato di Frazione tutti i cittadini residenti anagraficamente nel territorio della Frazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
2. Possono votare per la elezione del Comitato di Frazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni e che siano residenti nella Frazione al quindicesimo giorno antecedente alla data stessa.

### **Art. 4 – Modalità di elezione.**

1. L'Amministrazione Comunale indice assemblee pubbliche per promuovere la costituzione delle liste dei candidati. L'elezione del Comitato di Frazione è promossa a mezzo avvisi pubblici, comunicati stampa e quant'altro verrà ritenuto opportuno;
2. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9,00 e termineranno alle ore 18,00 del giorno fissato per le elezioni. Al termine delle operazioni di votazione si procederà immediatamente alle operazioni di riscontro e scrutinio. La votazione per l'elezione dei Comitati di Frazione non può avvenire in concomitanza con le altre consultazioni elettorali di qualsiasi natura;
3. L'elezione dei componenti del Comitato di Frazione avviene una sola volta nel corso della legislatura, salvo i casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 (dimissioni della metà più uno dei componenti) o nel caso in cui un Comitato decida di scindersi;
4. Il numero di componenti da eleggere è stabilito in un massimo di 10 membri ed un minimo di 5.
5. L'elezione avviene per lista unica ed elezione diretta;
6. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza: risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più vecchio di età;
7. Le operazioni preparatorie delle liste elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale di cui al successivo art. 5.

---

### **Art. 5 – Commissione Elettorale ed allestimento seggi.**

1. Nel periodo antecedente alla data delle elezioni dei Comitati di Frazione, il Consiglio Comunale nomina una commissione elettorale composta da:
  - Sindaco o suo Assessore delegato;
  - Responsabile dell'ufficio competente per materia;
  - Due rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza.

La commissione elettorale:

provvede alla formazione della lista per ogni Comitato di Frazione;

convalida le liste dei candidati da eleggere nei singoli componenti del Comitato di Frazione;

convalida i verbali redatti dai comitati dei seggi elettorali a conclusione delle operazioni di voto.

Il lavoro della Commissione elettorale si conclude con l'inoltro al Consiglio Comunale della composizione dei singoli Comitati di Frazione, così come risultano dalle operazioni di voto.

2. I cittadini che intendono essere inseriti nella lista, si propongono con comunicazione scritta alla Commissione Elettorale entro 20 giorni dalla data delle elezioni;
3. Il seggio si compone da tre membri nominati dalla Commissione Elettorale, da un presidente nominato dall'Ente e scelto tra i dipendenti dello stesso e da un segretario verbalizzante scelto dal presidente tra gli elettori della frazione. Il seggio si insedierà alle 8,00 del giorno fissato per le elezioni, per la firma delle schede di votazione da parte di almeno due componenti il seggio elettorale. Il Presidente a propria discrezione nomina un Vicepresidente fra i componenti del seggio che lo sostituirà nei casi di sua assenza temporanea.
4. Per le operazioni di votazione e di scrutinio per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del T.U. 16/05/60 n. 570 (T.U. Leggi per le elezioni degli organi delle Amministrazioni Comunali)

### **Art. 6 – Nomina, Decadenza e Sostituzioni.**

1. Il componente che, senza giustificato motivo, risulti assente a tre riunioni consecutive del Comitato di Frazione decade dall'incarico ed è sostituito dal primo dei non eletti;
2. Le sostituzioni non possono riguardare oltre la metà dei Componenti, implicando in tal caso la decadenza del Comitato di Frazione;
3. La contestualità delle dimissioni rassegnate della metà più uno dei componenti comporta lo scioglimento del Comitato di Frazione. In tal caso è rinnovato con le stesse procedure previste per la nomina;

### **Art. 7– Sede**

1. L'Amministrazione Comunale ha l'onere di assegnare ove possibile ad ogni Comitato di Frazione idonea sede per lo svolgimento della propria attività.

### **Art. 8 – Durata.**

1. Il Comitato di Frazione dura in carica 3 anni e comunque il rinnovo dovrà avvenire entro i sei mesi successivi.

### **Art. 9– Risorse.**

1. Le attività e le iniziative che ciascun Comitato di Frazione prevede di realizzare nell'anno successivo, dovranno essere programmate e comunicate all'Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno. La programmazione delle suddette attività verrà esaminata in

- 
- un'apposita riunione della Commissione Consiliare competente per materia, a cui parteciperanno l'assessore competente e i Presidenti dei Comitati di Frazione.
2. Al termine di ogni esercizio e comunque entro il mese di febbraio di quello successivo, a cura del Presidente di ciascun Comitato viene trasmessa all'Amministrazione Comunale una relazione sulle iniziative svolte con l'indicazione delle spese sostenute.
  3. Non è prevista alcuna indennità o gettone di presenza per i membri del Comitato di Frazione.

#### **Art. 10 – Funzionamento interno delle sedute.**

1. Ogni Comitato di Frazione provvede alla nomina di un Presidente con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti in prima convocazione ed a maggioranza dei presenti in seconda convocazione;
2. L'elezione del Presidente del Comitato di Frazione si svolge a scrutinio segreto; ogni componente del Comitato può esprimere una sola preferenza;
3. Il Presidente convoca e presiede il Comitato; attribuisce le funzioni di segretario ad un membro del Comitato di Frazione per la redazione del verbale della seduta che deve essere sottoscritto dai componenti presenti;
4. Le sedute del Comitato di Frazione sono pubbliche e per la validità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti;
5. Copia del verbale, redatto nel corso di ciascuna seduta, è trasmesso nei successivi 30 giorni al Sindaco. L'ufficio competente provvede a darne comunicazione al Presidente della commissione competente per materia e ai vari capi gruppo consiliari.

#### **Art. 11 – Conferenza dei Presidenti.**

1. La conferenza dei Presidenti si pone quale strumento per un più proficuo rapporto fra l'Amministrazione Comunale ed i Comitati di Frazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi delega un componente.
2. La conferenza viene riunita periodicamente per discutere delle iniziative da assumere, anche in collaborazione con l'amministrazione comunale e delle questioni per le quali è prevista dallo statuto l'acquisizione dei pareri dei Comitati di Frazione, oltreché per tenere informati questi ultimi sullo stato di attuazione dei programmi e progetti che interessano il territorio.
3. Le sedute della conferenza dei Presidenti sono pubbliche, le funzioni di verbalizzante sono svolte da un componente del Comitato. I verbali delle sedute sono sottoscritti dai componenti presenti, e, nei cinque giorni successivi allo svolgimento inviati al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

#### **Art. 12 – Competenze e rapporti con il Comune.**

1. I Comitati di Frazione hanno competenza relativamente alla proposizione di pareri e proposte di propria iniziativa non vincolanti su:
  - a) questioni di carattere generale relative al territorio di competenza;
  - b) piani urbanistici e viabilistici e alle variazioni del piano regolatore interessanti il territorio di competenza;
  - c) realizzazione di opere pubbliche nel territorio di competenza;
  - d) bilancio annuale di previsione;
  - e) manifestazioni culturali e sportive sul territorio di competenza;
  - f) questioni di carattere sociale ed ambientale relative al territorio di competenza;
  - g) regolamenti comunali compreso il presente regolamento;
  - h) attivazione di manifestazioni di carattere culturale, sportivo, ecc. legate al territorio di competenza.